

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 13

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 18 SETTEMBRE 1987

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

Annunziata il 22 ottobre 1987

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),

consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 100 del Trattato CEE (C2-42/87),

visti la relazione della commissione per i problemi economici, monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente,

la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A2-129/87),

visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

1. — Si compiace che la Commissione si sia impegnata, in conformità dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, a includere nella sua proposta taluni emendamenti approvati dal Parlamento;

2. — Invita la Commissione ad approvare i rimanenti emendamenti da esso apportati, in conformità dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;

(1) G. U. n. C 113 del 28 aprile 1987, pag. 5.

3. — Approva, con queste riserve, la proposta della Commissione;

4. — Invita la Commissione a informare il Parlamento qualora essa intenda modificare la propria proposta durante l'esame da parte del Consiglio;

5. — Invita il Consiglio a informare il Parlamento qualora esso intenda discostarsi dal testo approvato da quest'ultimo;

6. — Si riserva il diritto, ove necessario, di aprire la procedura di concertazione o di chiedere una nuova consultazione;

7. — Incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, e ai parlamenti degli Stati membri per conoscenza, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento, e la presente risoluzione legislativa.

ENRICO VINCI
Segretario generale

SIEGBERT ALBER
Vicepresidente

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

Resto del preambolo immutato
Considerando immutati

ART. 1.

Paragrafo 1 immutato

2. Nell'Allegato I è inserito il seguente punto 6.1.3:

« 6.1.3. I tosaerba a cilindri sono regolati con uno scarto cilindro/lama fissa indicato dal fabbricante, in modo che:

Primo e secondo trattino immutati

Prima e durante le misurazioni le lame rotative devono essere lubrificate con olio SAE 20/50 ».

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 8 A e 100 A,

Resto del preambolo immutato
Considerando immutati

ART. 1.

Paragrafo 1 immutato

2. Nell'Allegato I è inserito il seguente punto 6.1.3:

« 6.1.3. I tosaerba a cilindri sono regolati con uno scarto cilindro/lama fissa indicato dal fabbricante, in modo che:

Primo e secondo trattino immutati

— il dispositivo di taglio deve essere regolato in modo che le lame siano in contatto tra loro; deve poi crearsi uno scarto che le separi al momento in cui il cilindro raggiunge la velocità di prova.

Prima e durante le misurazioni le lame rotative devono essere lubrificate con olio SAE 20/50 ».

2-bis. Nell'Allegato I il secondo comma del punto 6.2. è completato nel modo seguente:

« Le misurazioni dei tosaerba a cilindri con motori a combustione devono es-

(*) Testo completo cfr. G.U. n. C 113 del 28 aprile 1987, pag. 5.

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

—

ART. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Paragrafo 2 immutato

ART. 3 immutato

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

—

sere invece effettuate in presenza di un numero di giri della lame e del motore equivalente a una velocità di 5 chilometri l'ora ».

ART. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1988, che raggruppa in un unico testo le proposte della Commissione (COM (86) 682 e COM (87) 133). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Paragrafo 2 immutato

2-bis. Dopo l'approvazione della presente direttiva di modifica da parte del Consiglio, la Commissione e il Consiglio pubblicano sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie L, una versione codificata della direttiva applicabile ai tosaerba, includendovi anche la direttiva della Commissione (87/225/CEE) del 7 aprile 1987 (1);

ART. 3 immutato

(1) Direttiva della Commissione, del 7 aprile 1987, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (87/252/CEE; G. U. L 117/22 del 5 maggio 1987).